

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln — Germania) — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

(Causa C-532/11) ⁽¹⁾

(Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Affitto e locazione di beni immobili — Casa galleggiante sprovvista di impianto di propulsione, immobilizzata in modo permanente lungo la riva di un fiume — Locazione della casa galleggiante, compresi il pontile, il terreno e la superficie di acqua ad essa attigui — Destinazione esclusiva alla gestione permanente di un ristorante-discoteca — Operazione unica)

(2013/C 9/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti

Ricorrente: Susanne Leichenich

Convenuti: Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

Con l'intervento di: Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Köln — Interpretazione dell'articolo 13, parte B, lettera b), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Portata dell'esenzione dall'IVA prevista da detta disposizione per l'affitto e la locazione di beni immobili — Affitto di una superficie di acqua e di un'imbarcazione destinata ad uso commerciale come ristorante e discoteca

Dispositivo

1) L'articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la nozione di affitto e di locazione di beni immobili comprende la locazione di una casa galleggiante, compresa l'area per l'ormeggio e il pontile ad essa attigui, che è immobilizzata mediante ormeggi non facilmente rimovibili fissati all'argine e al bacino di un fiume, occupa un'area circoscritta e identificabile delle acque del fiume ed è esclusivamente destinata, ai termini del contratto di locazione, alla gestione permanente, sull'area medesima, di un ristorante-discoteca. Tale locazione costituisce un'operazione unica esente da imposta, senza che sia necessario distinguere la locazione della casa galleggiante da quella del pontile.

2) Una casa galleggiante di tal genere non costituisce un veicolo ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera b), punto 2, della sesta direttiva 77/388.

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Kurcums Metal/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-558/11) ⁽¹⁾

(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Tiranti composti «Taifun» fabbricati in Russia, formati da polipropilene e da un filo di acciaio — Ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da perni — Dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia)

(2013/C 9/34)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA Kurcums Metal

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia (GU L 211, pag. 1) — Tiranti composti «Taifun» fabbricati in Russia, formati da polipropilene e da un filo di acciaio — Classificazione nella sottovoce 5607 49 11 o nella sottovoce 7312 10 98 della nomenclatura combinata — Ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da perni — Classificazione nella sottovoce 7317 00 90 o nella sottovoce 7326 90 98 della nomenclatura combinata — Dazi antidumping definitivi

Dispositivo

1) La sottovoce 5607 49 11 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, dev'essere interpretata nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, composti sia da polipropilene sia da fili di acciaio zincato, non rientrano, in quanto tali, in detta sottovoce.

- 2) La regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, dev'essere interpretata nel senso che la classificazione doganale dei tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale non dev'essere effettuata applicando tale regola, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali ad esso sottoposti, del fatto che nessuno dei due materiali di cui si compongono tali tiranti conferisce, di per sé, ai medesimi il loro carattere essenziale.
- 3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia, dev'essere interpretato nel senso che tiranti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, supponendo che rientrino nella sottovoce 7312 10 98 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, sono compresi nell'ambito di applicazione di tale disposizione.
- 4) La sottovoce 7317 00 90 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, dev'essere interpretata nel senso che ganci a forma di U con estremità arrotondate collegate da un perno, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, non rientrano in tale sottovoce.

(¹) GU C 13 del 14.1.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 novembre 2012
— Commissione europea/Ungheria

(Causa C-286/12) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 2 e 6, paragrafo 1 — Regime nazionale che impone la cessazione dell'attività professionale dei giudici, dei procuratori e dei notai che abbiano compiuto 62 anni di età — Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento con i lavoratori di età inferiore a 62 anni — Proporzionalità della durata del periodo transitorio)

(2013/C 9/35)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentante: M. Z. Fehér, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Regime nazionale che impone la cessazione diretta dell'attività professionale dei giudici, dei pubblici ministeri e dei notai che abbiano raggiunto l'età di 62 anni — Mancanza di obiettivi legittimi che giustificano tale differenza di trattamento con i lavoratori aventi meno di 62 anni — Natura sproporzionata della durata del periodo transitorio (un anno)

Dispositivo

- 1) L'Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione dell'attività professionale di giudici, procuratori e notai che abbiano compiuto 62 anni di età, il quale comporta una disparità di trattamento in ragione dell'età non proporzionata rispetto alle finalità perseguite, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
- 2) L'Ungheria è condannata alle spese.

(¹) GU C 217 del 21.7.2012.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

(Causa C-502/11) (¹)

(Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Articolo 6 — Principi di parità di trattamento e di trasparenza — Ammissibilità di una normativa che limita la partecipazione delle gare d'appalto alle società che esercitano un'attività commerciale, con esclusione delle società semplici — Fini istituzionali e statutarie — Imprese agricole)

(2013/C 9/36)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss

Convenuta: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

con l'intervento di: SOA CQOP Costruttori Qualificati Opere Pubbliche SpA, Unione Provinciale Agricoltori di Brescia